

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

	In nome del Popolo I	taliano	
	LA CORTE DEI CO	ONTI	
SEZIONE I	I GIURISDIZIONALE CE	NTRALE D'APPELLO	
composta dai seg	uenti magistrati:		
	CALAMARO	Presidente	
Fernanda			
Domenico	GUZZI		
Roberto		Consigliere	
Ilaria Annamaria	CHESTA	I° Referendario- Rel,	
ha pronunciato la	ı seguente		
	SENTENZA		
nel giudizio d'app	pello iscritto al n. 53810	del Registro di Segreteria,	
promosso da:			
BRUNDU Daniel	a Maria , nata a Roma	a il 18 ottobre 1964 (c.f.	
BRNDLM64R58H	501X), rappresentata e o	difesa dagli avv. Gian Luigi	
Mastio (c.f. MST	GLG60M09F979S) e Ma	aria Antonietta Masia (c.f.	
MSAMNT65P54I4	52W) ed elettivamente d	lomiciliata presso lo studio	
dell'avv. Fernand	lo Aristei Strippoli (c.f.	RSTFNN46C04H501X), in	
Roma, via	Circonvallazione Clo	odia n. 177 (pec	
gianluigi.mastio@	pec.giuffre.it)		
	contro		
PROCURA REGIO	ONALE presso la Sezione	e giurisdizionale della Corte	
dei conti per la re	gione Sardegna;		
PROCURA GENE	RALE della Corte dei cor	nti, domiciliata in Roma, via	

SENT.211/2020	
A. Baiamonti n. 25;	
per l'annullamento o la riforma	
della sentenza n. 75/2018 dalla Sezione giurisdizionale per la regione	
Sardegna, depositata il 13 aprile 2018.	
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 settembre 2019, l'avv	
Leonardo Quaranta, per delega scritta degli avv.ti Gian Luigi Mastio	
Maria Antonietta Masia, per l'appellante Brundu Daniela Maria e	
il V.P.G. Arturo Iadecola, in rappresentanza della Procura generale.	
Esaminati l'atto d'appello, gli altri atti e i documenti del fascicolo d	i
causa.	
Ritenuto in	
FATTO	
Con sentenza n. 75/2018 la Sezione giurisdizionale per la Sardegna	1
ha condannato la signora Daniela Maria Brundu, già dirigente medica	
presso dell'Azienda Tutela della salute della Sardegna al pagamento	,
in favore di quest'ultima, della somma di euro 20.850,33 in relazione	
all'addebito di aver indebitamente percepito, nell'arco temporale	
giugno 2006-agosto 2011, i rimborsi benzina per gli spostamenti tra i	1
proprio Comune di residenza (Bosa) e quello nel quale prestava	a l
servizio (Nuoro).	
Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione	
giurisdizionale per la Regione Sardegna aveva promosso azione d	i
responsabilità nei confronti di Daniela Maria Brundu per un danno	,
arrecato per i suddetti fatti all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS)
Sardegna/Area socio sanitaria di Nuoro (ex ASL n. 3 di Nuoro)	,
2	

SENT.211/2020

quantificato in euro 48.534,74, oltre a rivalutazione monetaria,	
interessi legali e spese del giudizio.	
Nella prospettazione accusatoria, a dispetto di quanto attestato dalla	
Brundu nei documenti riepilogativi dei turni svolti, cosiddetti "GM",	
presentati all'Azienda per la liquidazione delle competenze, nella	
realtà la convenuta, sebbene formalmente risultasse iscritta negli	
elenchi della popolazione del Comune di Bosa, disponeva di una	
stabile dimora, in un appartamento preso in locazione presso il quale	
spesso soggiornava, a Nuoro, e dunque nella stessa località ove era	
situato il servizio "118", in cui prestava l'attività lavorativa.	
Secondo l'assunto dell'attore, l'attestazione da parte della sanitaria di	
effettuazione di trasferte nonostante l'esistenza di una dimora anche	
a Nuoro, avrebbe determinato un rilevante incremento dello stipendio	
e, quindi, l'indebito conseguimento di un vantaggio economico, nella	
misura evidenziata dagli statini mensili.	
Con riguardo alla medesima vicenda anche la Procura della	
Repubblica presso il Tribunale di Nuoro aveva esercitato l'azione	
penale nei confronti della dirigente medico per i delitti di falso	
ideologico e truffa aggravata, di cui agli artt. 479 e 640, comma 2	
c.p., commessi in danno della suddetta Azienda, per un importo	
stimato di 48.500,00 euro.	
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha respinto la	
richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del	
processo penale, riguardante i medesimi fatti su cui si fondava la	
 domanda dell'attore.	

Ha, quindi, parzialmente accolto la domanda attorea, evidenziando	
come il contratto di lavoro stipulato tra l'Azienda sanitaria di Nuoro e	
la Brundu prevedesse, all'art. 8, rubricato "Trattamento economico -	
Condizioni particolari", la corresponsione di un rimborso per spese di	
carburante, se e in quanto la dipendente fosse residente in un	
comune distante più di 15 Km dalla postazione di soccorso avanzato	
e/o per il raggiungimento della sede del Pronto Soccorso Ospedaliero	
o della Centrale Operativa di Sassari. Secondo il Giudice di primo	
grado la corresponsione del rimborso, determinato nella misura di	
1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro di effettiva	
percorrenza da e per la sede di servizio, risultava, quindi,	
espressamente subordinata all'utilizzo del proprio automezzo per	
recarsi al lavoro.	
Né, secondo le statuizioni di prime cure, si sarebbe potuto	
considerare l'emolumento in questione un'indennità e non un	
rimborso.	
La domanda del Pubblico ministero è stata accolta, seppur con	
considerevole abbattimento dell'importo addebitato posto che, per	
una parte dei rimborsi ottenuti dalla Brundu, non sarebbe stato	
dimostrato che gli stessi non fossero spettanti.	
Ha interposto appello avverso la pronuncia, in data 12 luglio 2018, la	
signora Brundu, deducendo i seguenti motivi di gravame.	
1.In via pregiudiziale e preliminare nullità della sentenza per	
difetto di correlazione tra il chiesto e il pronunciato. Violazione	
del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione dell'art. 6	
TAVABLE OF THE PROPERTY OF THE	

Cedu, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c	
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza in	
relazione ad un difetto di corrispondenza tra il chiesto e il	
pronunciato.	
Afferma che, mentre il Procuratore regionale le avrebbe contestato di	
aver posto in essere artifici e raggiri nei confronti dell'Azienda	
sanitaria, inducendola in errore sui rimborsi dovuti, la Sezione	
regionale l'avrebbe invece condannata, per il solo fatto di aver	
accettato la proposta della Pubblica Amministrazione volta a	
riconoscere un emolumento per gli accessi, non tanto in termini di	
rimborso quanto quale indennizzo, indipendentemente	
dall'effettuazione di spostamenti per raggiungere il posto di lavoro.	
In sintesi, il Giudice di primo grado avrebbe alterato gli elementi	
obiettivi dell'azione emettendo un provvedimento diverso da quello	
richiesto.	
2. "In via preliminare, prescrizione dell'azione di responsabilità	
contabile".	
Con il secondo motivo di gravame la dott.ssa Brundu ha eccepito la	
prescrizione dell'azione posto che non sussisterebbe, nella fattispecie,	
alcuna ipotesi di occultamento doloso del danno. Il Giudice penale	
avrebbe infatti ritenuto insussistente, in radice, rispetto ai reati	
contestati, l'elemento soggettivo del dolo.	
La Sezione territoriale non avrebbe ritenuto sussistente la circostanza	
dell'occultamento doloso posto che sarebbe stato riconosciuto che la	
Pubblica amministrazione (A.S.L. n. 3) era perfettamente a	
5	

conoscenza che la trasferta, per volontà espressa o tacita della	
medesima, veniva liquidata come indennizzo.	
Nel caso di specie la prescrizione quinquennale decorrerebbe, quindi,	
non dalla scoperta del presunto danno erariale, ma dalla liquidazione	
delle trasferte in contestazione; l'ultima delle quali risalirebbe	
all'agosto 2011. All'atto della notificazione dell'invito a dedurre (2017)	
sarebbe, quindi, già ampiamente maturato il termine prescrizionale	
per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.	
-	
3. "Sulla sospensione del procedimento in attesa del termine	
per il passaggio in giudicato della sentenza penale n. 32/2018	
del Tribunale penale di Nuoro del 17 gennaio 2018".	
Con la richiamata sentenza il Tribunale penale di Nuoro ha disposto	
l'assoluzione della Brundu "perché il fatto non sussiste", in relazione	
ai reati contestati, previsti dagli artt. 81, c.2, 479 e 640, c. 2 c.p	
Secondo l'appellante, in considerazione degli effetti del giudicato, ex	
art. 652 c.p.p., si dovrebbe comunque procedere alla sospensione del	
presente procedimento.	
In ogni caso, l'autorità di giudicato della sentenza assolutoria	
irrevocabile, pronunciata a seguito del dibattimento, con la formula	
"perché il fatto non sussiste", dovrebbe ritenersi vincolante anche nel	
processo civile e penale, esistendo, tra l'altro, perfetta simmetria tra i	
fatti contestati in sede penale con quelli ascritti dal Procuratore	
-	
regionale nel presente giudizio; e ciò anche per quanto riguarda	
l'elemento soggettivo addebitato all'appellante, nella forma del dolo.	
La sentenza impugnata non terrebbe conto che nella pronuncia di	

<u> </u>	
assoluzione penale sarebbe stata riconosciuta la buona fede della	
dott.ssa Brundu, anche a fronte di un'erronea interpretazione della	
normativa che disciplina gli accessi.	
Erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe pronunciato	
l'esclusione di profili di responsabilità anche amministrativa posto	
che sarebbe stata la stessa A.S.L. ad indurre in errore l'agente sulla	
natura dell'indennità corrisposta.	
 Tale prospettazione non solo escluderebbe la sussistenza di artifici e	
raggiri ma, in radice, lo stesso dolo, in ragione di quel comportamento	
attivo dell'amministrazione, sulla cui base chiunque avrebbe	
percepito come dovuto l'emolumento per ogni accesso. Alla dott.ssa	
Brundu sarebbe stato assicurato che tale prassi rifletteva una	
condotta legittima. Si sarebbe, quindi, in una situazione del tutto	
distinta rispetto a quelle valutate dalla giurisprudenza	
amministrativa come idonee a giustificare un'erronea interpretazione	
della norma.	
Il giudice di primo grado, in adesione alle risultanze anche del	
giudizio penale, avrebbe dovuto riconoscere la buona fede della	
convenuta, così come statuito dal giudice penale, che ha escluso una	
condotta rilevante anche sotto il profilo amministrativo.	
4. "Sul danno".	
Secondo l'appellante l'amministrazione non avrebbe patito alcun	
danno, ma anzi, avrebbe ritratto vantaggi dalla prestazione svolta	
dalla dott.ssa Brundu, essendosi al riguardo assicurato il servizio	
 "118", che altrimenti non sarebbe stato espletato.	
· •	

SENT.211/2020

Conclusivamente viene chiesta la riforma della sentenza impugnata e	
l'accoglimento dell'appello.	
Con atto in data 25 luglio 2019 la Procura generale ha depositato le	
conclusioni nel giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile il	
secondo motivo di gravame e respingersi i restanti motivi in quanto	
infondati.	
Rileva, al riguardo, che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto	
e pronunciato, in violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c.,	
non ricorre nella fattispecie in quanto il giudice si sarebbe limitato a	
interpretare i fatti posti a fondamento della domanda in modo	
diverso, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, rispetto a quanto	
fatto valere dalla parte attrice. Quanto al secondo motivo di gravame,	
concernente la prescrizione dell'azione di responsabilità, il motivo	
sarebbe inammissibile in quanto proposto per la prima volta in	
appello, in violazione dell'art. 193, c. 1 c.g.c	
In relazione al terzo motivo di appello, riferito all'efficacia vincolante	
che la pronuncia di assoluzione penale della Brundu spiegherebbe, ex	
art. 652 c.p.p., nell'ambito del giudizio di responsabilità	
amministrativa, la Procura generale richiama l'orientamento della	
giurisprudenza contabile secondo il quale non sussisterebbe alcun	
automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del	
giudicato, sicché il giudice contabile dovrebbe tenere conto	
dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza, integrandone il	
dispositivo con la motivazione.	
La Sezione regionale non avrebbe violato questo limite dal momento	
Q.	

I.L'appello è fondato, in particolare avuto riguardo al terzo motivo di	
DIRITTO	
Rilevato in	
discussione e disposto il passaggio in decisione della causa.	
Al termine del dibattimento il Presidente ha dichiarato chiusa la	
conclusioni scritte, insistendo nelle richieste ivi formulate.	
l'accoglimento, mentre il Pubblico Ministero ha richiamato le	
riportato alle considerazioni svolte nell'atto di appello e ne ha chiesto	
All'udienza in data odierna l'avvocato Leonardo Quaranta si è	
residenza. Conclusivamente ha chiesto il rigetto dell'appello.	
personale medico per raggiungere la sede di servizio dal luogo di	
ristoro volto a compensare gli esborsi effettivamente subiti dal	
costituire non un incentivo allo svolgimento del servizio bensì un	
previsioni che disciplinavano il rimborso, quest'ultimo avrebbe dovuto	
secondo la prassi distorta di cui sarebbe stata accertata l'esistenza, le	
danno, in ragione del fatto che, interpretando correttamente e non	
Sarebbe infondato anche il motivo attinente alla pretesa assenza di	
mera partecipazione ai turni di servizio.	
distanza chilometrica dalla residenza al luogo di lavoro, e non alla	
che lo prevedevano, strettamente legato all'effettiva percorrenza della	
di un emolumento non dovuto, perché, secondo le norme e le clausole	
consapevolezza di beneficiare, con il consenso dell'Amministrazione,	
l'Amministrazione mediante false dichiarazioni, bensì in termini di	
dolosa sotto altro e diverso profilo: non come volontà di ingannare	
che avrebbe qualificato la condotta dell'odierna appellante come	

gravame, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo	
grado.	
II. Il Collegio reputa di dover procedere all'esame delle questioni	
sollevate con i motivi di gravame, dando applicazione al principio	
processuale della " <i>ragione più liquida</i> ", desumibile dagli artt. 24 e 111	
Cost., secondo cui deve ritenersi consentito al giudice di esaminare	
un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche	
in presenza di una questione antecedente secondo l'ordine logico-	
giuridico (Corte dei conti, II Sez. app., n. 88/2020; Cass. sez. un. n.	
9936 dell'8.05.2014; id. n. 23542 del 18.11.2015). Nel caso di specie	
possono ritenersi assorbiti i primi due motivi di gravame, risultando	
fondato il terzo motivo.	
III. Deve ritenersi dirimente, nella fattispecie, la valutazione delle	
conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale penale di Nuoro, con la	
sentenza n. 32/2018, pronunciata nell'ambito del procedimento n.	
575/2014 che l'appellante ha versato in giudizio con attestazione	
d'irrevocabilità dal 29.7.2018.	
La dott.ssa Brundu è stata infatti assolta con formula piena, "perché	
il fatto non sussiste", all'esito di dibattimento con riguardo ai reati di	
cui agli artt. 81, c. 2, 479 e 640 c.2 c.p. in relazione al capo di	
imputazione con il quale si contestava che la stessa, "in qualità di	
pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno	
criminoso, contravvenendo alle clausole contrattuali previste e sancite	
dall'art. 8 del Contratto Individuale di Lavoro, relativo al conferimento	
di un incarico professionale a tempo indeterminato quale Medico presso	
	(

il Servizio di Emergenza Territoriale – postazione 118 di Nuoro- e	
stipulato in data 29.04.2005, formava atti nell'esercizio delle sue	
funzioni raggirando l'A.S.L. n. 3 di Nuoro, attestando, falsamente, nei	
prospetti "turni di servizio dei medici" di aver fatto uso dei propri	
automezziper spostarsi dalla propria residenza di "Bosa" al luogo di	
lavoro di "Nuoro" – e viceversa- presentandoli all'Azienda Sanitaria	
Locale di appartenenza, inducendo in errore l'Amministrazione che gli	
riconosceva il rimborso benzina, procurandosi, quindi, un ingiusto	
profitto consistito nell'indebito percepimento di rilevanti somme di	
denaro, stimate in circa euro 48.500,00 (somma contabilizzata sino al	
mese di agosto 2011)".	
Nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 97/2001, l'art. 652 c.p.p.	
stabilisce che "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione	
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto	
all'accertamento che "il fatto non sussiste", che l'imputato non lo ha	
commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere	
o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o	
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso	
dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato	
si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile,	
salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede	
civile a norma dell'articolo 75, comma 2".	
La giurisprudenza contabile ha avuto modo di evidenziare come la	
norma in esame faccia riferimento anche ai procedimenti per	
responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti (Sez. I centr. app.	

nn. 327/2016, 168/2017, 56/2018; Sez. II centr. app. nn. 26/2016,	
614/2017, 955/2017, 669/2018, n. 88/2020; Sez. III centr. app.	
621/2016, 254/2018), affermando che la sua incidenza nel giudizio	
contabile è ammissibile purché nel pieno rispetto del principio di cui	
all'art. 2697 c.c. e solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto	
all'accertamento che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o	
che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto	
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà	
legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il	
fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa	
e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo	
non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti	
elementi di prova, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p	
L'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo	
applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato; ciò	
sul presupposto che la formula assolutoria "perché il fatto non	
sussiste" ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e	
•	
specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della	
partecipazione dell'imputato; non anche laddove l'assoluzione sia	
stata determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti	
elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità	
all'imputato (Cass. n. 3376/2011, n.5676/2010, n. 22883/2007).	
Alla luce di tali canoni ermeneutici, si deve procedere alla valutazione	
delle responsabilità ascritte all'odierna appellante.	
IV. Ai fini dell'antigiuridicità della condotta, dalla documentazione in	

atti risulta che sia stata contestata all'appellante, in qualità di	
dirigente medico presso il servizio emergenza territoriale (118)	
dell'A.S.L. n. 3 di Nuoro, di aver fruito di rimborsi di carburante per	
gli spostamenti con la propria autovettura dalla sua residenza (Bosa)	
alla sede di servizio (Nuoro) per un complessivo importo di euro	
48.500,00 sulla base di false attestazioni nel periodo giugno 2006-	
agosto 2011.	
La corresponsione dell'emolumento si sarebbe fondata sull'art. 86	
dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i	
medici di medicina generale, stipulato il 23 marzo 2005, secondo il	
quale "Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza,	
purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene	
corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in	
misura uguale a quella prevista per il personale dipendente".	
Il giudice di primo grado ha riconosciuto che, in via di mera prassi,	
"verosimilmente maturata a livello di tacito accordo tra vertici	
amministrativi e sindacali e poi fatta propria dall'apparato	
amministrativo" la norma citata venne interpretata	
dall'amministrazione nel senso di "trasformare, di fatto, il rimborso in	
un'indennitàancorando l'emolumento ad ogni singolo accesso (inteso	
come turno di servizio), indipendentemente dal fatto che ad esso fosse	
associato un effettivo viaggio di andata e ritorno del medico da e verso	
il luogo di residenza".	
Le ragioni di tale assetto sono state ricondotte a quelle di introdurre	
un incentivo volto ad alimentare l'interesse dei medici ad assicurare	
un incentivo volto au amilentare rinteresse dei inedici au assicurare	

un servizio per essi poco appettibile, il c.d. "turnone", in base al quale	
lo stesso medico assicurava turni di servizio ravvicinati, anche in	
deroga all'obbligo di prevedere uno stacco di almeno 12 ore tra un	
servizio e l'altro.	
Nonostante il medesimo giudice di primo grado abbia dato conto, in	
motivazione, dell'assoluzione intervenuta in sede penale, sulla	
considerazione del dato oggettivo della mancanza di un elemento	
costitutivo del reato di truffa, ovverosia l'induzione dell'errore altrui	
con artifici o raggiri nonché del dolo, dovuta al "comportamento	
dell'amministrazione che avrebbe indotto (sia pure erroneamente) i	
medici a ritenere che il "rimborso" fosse ad essi dovuto per il solo	
svolgimento del turno di servizio, a prescindere dall'effettuazione del	
viaggio"; cionondimeno ha reputato sussistente, sul piano della	
responsabilità amministrativa, l'elemento psicologico del dolo	
affermando che la prassi formatasi di fatto nell'ASL di Nuoro sia da	
considerarsi contra legem.	
Osserva il Collegio che l'assoluzione penale con la formula "il fatto non	
sussiste" trova espresso fondamento sull'interpretazione, avallata	
dall'amministrazione, della citata disposizione dell'art. 86 che, come	
afferma espressamente il Tribunale penale di Nuoro, nella sentenza di	
assoluzione della Brundu, "è stata piegata nella prassi applicativa	
dell'ente a fini di ulteriore emolumento, volto ad incentivare richieste di	
lavoro nelle aree meno ambite dell'isola; propria grazie a tale	
interpretazione Nuoro era riuscita a dotarsi di un servizio 118. In	
sostanza, per incentivare la provenienza di medici anche da lontano, si	

consentiva che, in deroga a disposizioni lavorative, le ore settimanali	
fossero accorpate in accessi contenuti entro le 24 oreLa prassi era	
dunque nel senso che i medici si limitassero a indicare gli accessi	
(intesi come turni di servizio), anche consecutivi, e per ognuno di essi	
veniva liquidato l'emolumento corrispondente alla distanza chilometrica	
corrispondente alla residenza anagraficaprescindendo quindi dal	
viaggio".	
Per quanto emerge pacificamente in atti, quindi, la prassi di	
erogazione dell'emolumento in relazione ai singoli turni garantiti è	
stata promossa dalla stessa Azienda sanitaria al fine di consentire, di	
fatto, la possibilità di garantire il "servizio 118" in un territorio non	
facilmente raggiungibile della Sardegna, forzando altresì la disciplina	
relativa alle pause nell'alternanza dei turni relativi al medesimo	
servizio.	
Su tali elementi il giudice penale ha, quindi, escluso la sussistenza	
del fatto contestato posto che "se questa era l'interpretazione (a	
prescindere dalla sua legittimità) data dalla Asl e dai loro delegati	
sindacali ai medici del 118 che, come la Brundu, risiedevano ed	
abitavano ad una distanza da Nuoro di oltre 15 km, nessuna falsa	
attestazione può alla stessa essere imputata allorché ha richiesto un	
rimborso parametrato al numero di accessi svolti (ovvero ai turni di	
servizio). L'assenza di false attestazioni riconducibili all'imputata, oltre	
che il dolo, fa allora venire meno anche i raggiri ed artifizi di cui all'art.	
640 c.p. contestato posto che, se di eventuale induzione in errore si può	
parlare (sul numero di accessi oggetto di richiesta di rimborso), tale	

induzione è riferibile al soggetto passivo (la ASL), non certo	
all'imputata".	
Diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, emerge	
la piena sovrapponibilità del fatto in relazione al quale è stata esclusa	
la sussistenza della responsabilità penale, con la condotta contestata	
in sede di responsabilità amministrativa.	
Considerata la formula assolutoria e il tenore della motivazione della	
sentenza penale deve essere esclusa, in radice, l'illiceità della	
condotta, anche ai fini che qui occupano. Ciò a fronte dell'accertata	
esclusione della falsa attestazione relativa agli spostamenti da parte	
della Brundu sulla considerazione che, in forza dell'interpretazione	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
avallata dall'Amministrazione, "il rimborso era parametrato al numero	
di accessi svolti (ovvero ai turni di servizio)".	
Come chiarito dal giudice penale, oltre all'assenza di false attestazioni	
riconducibili all'appellante, neppure è rilevabile la condotta	
contestata alla Brundu, di induzione in errore dell'Amministrazione	
risultando, al contrario, la stessa Amministrazione (anche avallando	
letture fornite dalle delegazioni sindacali) ad aver dato corso ad	
,	
un'interpretazione della normativa sulla natura delle indennità tale	
da indurre la Brundu a seguire la prassi instaurata ben prima del	
suo arrivo, in forza della quale ciascun medico doveva ritenersi	
titolato a richiedere l'emolumento ad ogni turno.	
Deve, quindi, essere esclusa l'antigiuridicità della condotta tenuto	
conto che, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile anche	
richiamata dal giudice di primo grado, conducono ad esonero da	
, -	

responsabilità amministrativa anche prassi -come quelle qui	
rilevanti- invalse per ragioni di oggettivo rilievo (parere espresso dalla	
stessa amministrazione) che possano aver indotto l'erronea	
interpretazione di una norma (Corte dei conti, Sez. III app., n.	
177/2006; Sez. App. Sicilia, n. 34/3017).	
In alcun modo è dimostrata quella coscienza e volontà non solo del	
comportamento illegittimo ma, altresì, dell'evento dannoso, da	
valutare con giudizio <i>ex ante</i> , che caratterizza, com'è noto, un	
comportamento doloso (Sez. I App. sent. n. 547/2017).	
Nel delineato e caratterizzato contesto, deve ritenersi escluso altresì	
l'elemento psicologico non solo del dolo ma anche quello soggettivo	
della colpa grave, tenuto conto che l'erronea interpretazione di una	
norma è stato determinato dal comportamento attivo della pubblica	
•	
amministrazione, che ha indotto nel soggetto la convinzione in ordine	
alla legittimità della propria condotta.	
In tal senso, la Corte di cassazione ha espressamente statuito che	
"l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e	
sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza	
della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un	
comportamento della pubblica amministrazione" (Cass., III, n. 53684	
del 29 novembre 2017; Cass., III, n. 35324 del 20 maggio 2016; Cass.	
I, n. 47712 del 15 luglio 2015; Cass. III, n. 42021 del 18 luglio 2014).	
Pur dovendosi censurare una prassi evidentemente contra legem,	
tuttavia il Collegio ritiene, alla stregua delle citate considerazioni, che	
l'appello debba essere accolto, con riforma della sentenza di primo	
Tappens dessa essere decente, con morma dena sentenza di pinno	

SENT.211/2020	
grado e assoluzione della dott.ssa Brundu da ogni addebito.	
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, sussistono giusti	
motivi per la compensazione delle spese di giudizio.	
P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così	
definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa domanda,	
eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, in riforma della gravata	
sentenza, assolve la signora Brundu Daniela Maria da ogni addebito.	
Spese di giudizio compensate.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre	
2019.	
L'Estensore Il Presidente	
(dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta) (dott. Luciano Calamaro)	
F.TA DIGITALMENTE F.TA DIGITALMENTE	
Depositata in Segreteria il 14 Settembre 2020	
Il Dirigente	
(Dott.ssa Sabina Rago)	
F.TA DIGITALMENTE	